Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 82

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Giovedì, 1° aprile 1965

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650 139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1964

1965

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 luglio 1964, n. **1647.**

Esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Madrid l'11 giugno 1963, per la sostituzione dell'art. 7 dell'Accordo cinematografico del 21 febbraio 1961, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1962, n. 2069.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note tra l'Italia e la Spagna, effettuato a Madrid l'11 giugno 1963, per la sostituzione dell'art. 7 dell'Accordo cinematografico del 21 febbraio 1961, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità all'ultimo periodo delle Note stesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 luglio 1964

SEGNI

MORO — SARAGAT — MATTARELLA — CORONA

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 127. — VILLA

AMBASCIATA D'ITALIA

Madrid, 11 giugno 1963

Signor Ministro,

ho l'onore di comunicare a Vostra Eccellenza, in conformità a quanto concordato con Processo verbale del 20 aprile 1963 nel corso della prima Sessione della Commissione Mista prevista dall'art. 17 dell'Accordo cinematografico fra l'Italia e la Spagna, firmato a Madrid il 21 febbraio 1961, che il Governo italiano ha approvato che l'art. 7 dell'Accordo cinematografico tra l'Italia e la Spagna, concluso a Madrid il 21 febbraio 1961, sia sostituito a decorrere dal 20 aprile 1963 dal seguente articolo:

Articolo 7.

« I film di coproduzione di cui all'articolo 6 dovranno essere prodotti secondo le norme stabilite nei seguenti paragrafi:

A) FILM CON APPORTI NON EQUIVALENTI

Durante il periodo di validità del presente Accordo le competenti Autorità dei due Paesi potranno autorizzare la coproduzione di film con apporti non equivalenti a condizione che presentino, nel loro insieme, un equilibrio negli apporti dei due Paesi e precisamente nell'impiego di personale artistico e tecnico, nell'utilizzazione di mezzi tecnici, di materiali e di servizi attinenti alla produzione.

A tale scopo sarà tenuto particolare conto dei seguenti elementi:

a) registi;

b) interpreti di ruoli principali;

c) giornate di lavorazione effettuate nei due Paesi;

d) apporti finanziari.

La quota di partecipazione a carico di ciascun coproduttore può variare da un minimo del 30 % del costo totale del film ad un massimo del 70 %.

Tuttavia per i film di particolare impegno la quota minoritaria può essere ridotta ad un minimo del 20 % del costo complessivo del film, sempre che questo risulti d'importo non inferiore a lire italiane 200 milioni o a pesetas 20 milioni.

Gli apporti finanziari, di cui alla lettera *d*), non potranno superare in ogni film il 50 % della quota di partecipazione di ciascun coproduttore e dovranno essere liberamente trasferibili da un Paese all'altro.

Negli apporti del coproduttore minoritario sarà sufficiente, con minimo, la partecipazione di:

1) un aiuto-regista, quando il regista appartenga al Paese maggioritario;

2) un direttore di produzione o un ispettore di produzione o un rappresentante del coproduttore;

3) un soggettista o uno sceneggiatore;

4) un attore principale in un ruolo di particolare importanza;

5) un attore secondario;

6) un direttore della fotografia o un montatore o uno scenografo o un fonico o un costumista.

Le Autorità competenti dei due Paesi si scambieranno ogni utile informazione sull'andamento delle coproduzioni al fine sopratutto di evitare squilibri.

B) Film con apporti equivalenti

L'apporto dei coproduttori di ciascun Paese dovrà essere del 50 % del costo totale di realizzazione di ogni film. I rispettivi apporti dovranno essere approssimativamente equivalenti, sia per quanto si riferisce alle riprese (interni ed esterni) sia per quanto si riferisce alle lavorazioni tecniche, ai collaboratori artistici e tecnici ed al materiale necessario.

L'equilibrio nel complesso di detti film può conseguirsi attraverso la compensazione tra i differenti elementi di apporto.

Gli eventuali apporti finanziari trasferibili non potranno superare il 20 % del costo complessivo del film.

C) Coproduzioni con un terzo Paese

Le competenti Autorità dei due Paesi potranno autorizzare la realizzazione in coproduzione di film di rilevante qualità internazionale tra la Spagna, l'Italia ed un altro Paese con il quale entrambe abbiano in vigore accordi di coproduzione.

Dette coproduzioni dovranno formare oggetto di un particolare esame, caso per caso, per la loro approvazione.

Per i film di questa categoria, aventi un costo non inferiore a 250 milioni di lire italiane o a 25 milioni di pesetas, la quota del coproduttore italiano o spagnolo potrà essere ridotta al 20 %.

D) Non saranno autorizzate le coproduzioni le cui domande non siano accompagnate da una garanzia bancaria pari al totale di ciascun apporto delle parti coproduttrici; garanzia che potrà essere sostituita da una mutua rinuncia alla medesima.

E) La Commissione Mista indicherà i criteri più opportuni per il mantenimento dell'equilibrio negli apporti dei Paesi coproduttori per i film delle tre categorie sopra previste ».

La presente Nota e quella di analogo tenore con la quale Vostra Eccellenza vorrà cortesemente comunicarmi che anche il Governo spagnolo ha approvato il testo del suddetto articolo, costituirà lo Scambio di Note previsto per l'entrata in vigore, a partire dal 20 aprile 1963, dell'emendamento sopramenzionato.

Voglia gradire, Signor Ministro, i sensi della mia più alta considerazione.

L'Incaricato d'affari a. i.
Thiene

Sua Eccellenza D. Fernando M. Castiella
Ministro per gli affari esteri. — Madrid

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
Saragat

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES
R. Ec. Num. 150

Madrid, 11 de junio de 1963

Señor Encargado de negocios:

Tengo la honra de acusar recibo de la Nota de V.I. de fecha de hoy que, traducida, dice como sigue:

« Tengo el honor de comunicar a Vuestra Excelencia que, en conformidad con lo acordado en el Acta de 20 de abril de 1963, en el curso de la primera Sesión de la Comisión Mixta prevista en el artículo 17 del Acuerdo cinematográfico hispano-italiano firmado en Madrid el 21 de febrero de 1961, el Gobierno italiano ha aprobado que el artículo 7 del Acuerdo cinematográfico entre España e Italia concluído en Madrid el 21 de febrero de 1961, sea sustituído, a partir del 20 de abril de 1963, por el siguiente artículo:

Artículo 7.

Las películas de coproducción consignadas en el artículo 6° deberán ser producidas según las normas establecidas en los párrafos siguientes:

A) Coproducciones con aportaciones no equivalentes

Durante el periodo de validez del presente Acuerdo las Autoridades competentes de los dos países podrán autorizar la coproducción de películas con aportaciones no equivalentes, a condición de que presenten en su conjunto un equilibrio en las aportaciones de los dos Países y, precisamente, en el empleo de personal artístico y técnico y en la utilización de elementos técnicos, materiales y servicios relativos a la producción.

A tal fin, serán tenidos particularmente en cuenta los siguientes elementos:

a) directores-realizadores;
b) intérpretes en papeles principales;
c) días de rodaje efectuados en los dos Países;
d) aportaciones financieras.

Las aportaciones de los coproductores pueden variar entre un mínimo del 30 % del coste total de la película y un máximo del 70 %.

No obstante, para películas de especial importancia, la aportación minoritaria puede ser reducida hasta un mínimo del 20 % del coste total de la película, siempre que éste no sea inferior a 200 millones de liras italianas o 20 millones de pesetas. Las aportaciones financieras a que se refiere la letra *d*) no podrán exceder en cada película del 50 % de la párticipación de cada coproductor y deberán ser libremente transferibles de un País a otro.

En las aportaciones del coproductor minoritario será suficiente, como mínimo, la participación de:

1) un ayudante de dirección cuando el director sea del País mayoritario;
2) un director de producción, o un jefe de producción, o un representante del coproductor;
3) un argumentista o un guionista;
4) un actor principal en papel de destacada importancia;
5) un actor secundario;
6) un director de fotografía, o un montador, o un decorador, o un jefe de sonido, o un diseñador de vestuario.

Las Autoridades competentes de los dos Países se facilitarán todas las informaciones útiles sobre el desenvolvimiento de las coproducciones, con objeto, principalmente, de evitar los desequilibrios.

B) Peliculas con aportaciones equivalentes

La aportación de los productores de cada País deberá ser del 50 % del coste total de realización de cada película. Las respectivas aportaciones deberan

ser aproximadamente equivalentes, tanto si se refieren al rodaje (interiores y exteriores), come a los trabajos técnicos, colaboradores artísticos y técnicos y al material necesario.

El equilibrio en el conjunto de dichas películas podrá conseguirse mediante la compensación entre los diferentes elementos de aportación.

Las posibles aportaciones financieras transferibles no podrán ser superiores al 20 % del coste total de la película.

C) COPRODUCCIONES CON UN TERCER PAIS

Las Autoridades competentes de los dos Países podrán autorizar la realización en coproducción de películas de relevante calidad internacional entre España, Italia y otro País con el cual ambos tengan en vigor Acuerdos de coproducción. Dichas coproducciones deberán ser objeto de un examen especial para su aprobación caso por caso.

Para las películas de esta categoría cuyo importe no sea inferior a 250 millones de liras italianas o a 25 millones de pesetas, la aportación del coproductor español o italiano podrá reducirse hasta el 20 %.

D) No serán autorizadas las coproducciones cuyas solicitudes no estèn acompañadas de una garantía bancaria equivalente para cada una de las partes productoras, al total de su aportación, garantía que podrá ser sustituída en su caso por una mutua renuncia a la misma.

E) La Comisión Mixta indicará los criterios más convenientes para mantener el equilibrio entre las aportaciones de los Países coproductores en las películas de las tres categorías anteriormente previstas.

La presente Nota y la que Vuestra Excelencia tenga a bien enviarme comunicándome la aprobación del Gobierno español el texto del mencionado artículo, constituirá el Canje de Notas previsto para la entrada en vigor, a partir del 20 de abril de 1963, de la enmienda más arriba expresada ».

Me es grato expresar a V.I. la aprobación del Gobierno español a cuanto antecede.

Le ruego acepte, Senor Encargado de negocios, las seguridades de mi más distinguida consideración.

Fernando M. CASTIELLA

Ilustrísimo Señor Gian Giacomo THIENE
Encargado de negocios a.i. de Italia. — MADRID

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
SARAGAT

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1964, n. **1648.**

Determinazione delle tariffe per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della Repubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198;

Visto il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 11 dicembre 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 321 del 30 dicembre 1957, con il quale è stato approvato il « Piano regolatore telegrafico nazionale »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1963, n. 735, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 3 giugno 1963, con il quale è stato approvato il regolamento recante la disciplina del servizio telegrafico diretto fra utenti telegrafici (telex);

Sentito il Consiglio di Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le tariffe per il servizio telex per l'interno della Repubblica sono fissate con le tabelle *A*, *B* e *C* allegate al presente decreto, firmate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e da quello per il tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 126. — VILLA

TABELLA *A*

TARIFFE INTERNE PER I PRIVATI UTENTI

COMUNICAZIONI	minimo 1'	ogni 1' successivo
	Lire	Lire
Distrettuali	**40**	**20**
Interdistrettuali e intercompartimentali:		
con distanza fra centrali fino a chilometri 200 in linea d'aria . . .	**120**	**60**
Intercompartimentali:		
con distanza fra centrali superiore a chilometri 200 in linea d'aria . .	**200**	**100**

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 10 alle ore 12 sono maggiorate del 50 %.

Le tariffe per le comunicazioni svolte dalle ore 22 alle ore 7 e nei giorni festivi, sono ridotte del 50 %.

Importo a garanzia del traffico minimo.

Per collegamenti ordinari (durata minima di 1 anno) L. 400.000
Per collegamenti provvisori (durata minima 15 giorni) L. 20.000

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA B

Voce 1):

TRASMISSIONE E RICEVIMENTO DEI TELEGRAMMI A MEZZO TELEX

Oltre alla normale tariffa telegrafica è dovuta:

una sopratassa pari alla corrispondente durata di una comunicazione telex distrettuale per ogni telegramma trasmesso dagli utenti telex agli Uffici telegrafici dell'Amministrazione p.t.

una sopratassa fissa di L. 45 da porre a carico degli utenti telex destinatari, che ne abbiano fatta esplicita richiesta, per ogni telegramma recapitato dagli Uffici telegrafici dell'Amministrazione p.t. a mezzo telex.

Voce 2):

TARIFFE PER COMUNICAZIONI TELEX EFFETTUATE DA POSTI PUBBLICI

Per le comunicazioni di qualsiasi durata in partenza da posti pubblici telex è dovuta, oltre alle normali tariffe telex interne o internazionali:

per ogni comunicazione: sopratassa fissa di L. 150

per ogni comunicazione eseguita a mezzo operatore dell'Amministrazione p.t.: sopratassa supplementare di » 150

per l'uso del perforatore dell'Amministrazione p.t.: sopratassa, per ciascuna comunicazione . » 150

per la perforazione della zona effettuata a mezzo operatore dell'Amministrazione p.t.: sopratassa supplementare di . . . » 150

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

TABELLA C

TARIFFE INTERNE PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO

Per ogni scatto di contatore pari a 10 secondi . L. 15 —
Importo annuale a garanzia del traffico minimo » 300.000

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
RUSSO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 gennaio 1965, n. 189.

Modifica dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873, concernente le modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 25 aprile 1961, n. 355, concernente l'abrogazione delle esenzioni dalle tasse postali e telegrafiche e delle riduzioni delle tasse medesime;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873, concernente le modalità di pagamento delle tasse afferenti le corrispondenze postali e telegrafiche delle Amministrazioni dello Stato;

Considerata l'opportunità di elevare da uno a tre mesi la periodicità stabilita dall'art. 4 del sopracitato decreto per il rimborso all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni delle tasse e dei telegrammi e marconigrammi accettati a credito per conto delle Amministrazioni dello Stato;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1962, n. 1873, è sostituito dal seguente:

« I telegrammi e marconigrammi spediti dalle Amministrazioni dello Stato sono accettati a credito ed il pagamento delle relative tasse sarà effettuato entro il mese successivo a quello della richiesta, sulla base di conti trimestrali compilati dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 gennaio 1965

SARAGAT

RUSSO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 176. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. 190.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Sacramento, in Trento.

N. 190. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 19 novembre 1963, integrato con dichiarazione dell'1 giugno 1964, relativo alla erezione della Parrocchia del SS.mo Sacramento, in Trento, ed alla istituzione di due uffici coadiutoriali nella Parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 114. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 1965, n. 191.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. Regina, in Gorizia.

N. 191. Decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1965, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gorizia in data 15 gennaio 1964, integrato con due dichiarazioni entrambe in data 8 agosto 1964, relativo all'erezione della Parrocchia di Maria SS. Regina, in Gorizia.

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *marzo* 1965
Atti del Governo, registro n. 191, *foglio n.* 115. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 5 marzo 1965.

Istituzione di uffici agricoli di zona dipendenti dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, che autorizza il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ad istituire gli uffici agricoli di zona nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura ed alle dipendenze degli Ispettorati medesimi;

Rilevata la utilità che nel territorio di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara vengano istituiti uffici agricoli di zona al fine di consentire la più proficua realizzazione del compito di promuovere ed assistere lo sviluppo agricolo della Provincia mediante attività di assistenza tecnica, di divulgazione, di dimostrazione pratica, di preparazione e di aggiornamento professionale nonchè di potenziamento delle imprese contadine e delle iniziative a carattere associativo;

Considerato che, in base alla rilevazione dei dati di carattere tecnico-agrario ed in rapporto alle finalità previste dalla citata legge n. 1304, risultano soddisfatte le condizioni poste dall'art. 1 della legge stessa per la istituzione degli uffici agricoli di zona di Catignano, Penne, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Torre de' Passeri;

Rilevata la opportunità di provvedere in conformità alle risultanze della rilevazione tecnico-agraria di cui alla precedente premessa;

Ritenuta la necessità, contestualmente alla istituzione degli uffici agricoli di zona in provincia di Pescara, di sopprimere le sezioni staccate del locale Ispettorato;

Decreta:

Art. 1.

Con effetto dalla data del presente decreto sono soppresse le sezioni staccate dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara.

Art. 2.

Con la stessa data sono istituiti, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura di Pescara ed alle sue dirette dipendenze, i seguenti uffici agricoli di zona:

1) Catignano, con sede in comune di Catignano, comprendente i territori dei comuni di Catignano, Alanno, Brittoli, Carpineto della Nora, Civitaquana, Civitella Casanova, Cugnoli, Nocciano, Rosciano, Vicoli, Villa Celiera, per una superficie agraria forestale di Ha. 21.117 e di terreno coltivato di Ha. 19.168;

2) Penne, con sede in comune di Penne, comprendente i territori dei comuni di Penne, Collecorvino, Elice, Farindola, Loreto Aprutino, Montebello di Bertona, Picciano, per una superficie agraria forestale di Ha. 25.752 e di terreno coltivato di Ha. 23.739;

3) San Valentino in Abruzzo Citeriore, con sede in comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, comprendente i territori dei comuni di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Abbateggio, Caramanico Terme, Lettomanoppello, Manoppello, Roccamorice, Salle, Sant'Eufemia a Maiella, Scafa, Serramonacesca, Turrivalignani, per una superficie agraria forestale di Ha. 28.683 e di terreno coltivato di Ha. 23.343;

4) Torre de' Passeri, con sede in comune di Torre de' Passeri, comprendente i territori dei comuni di Torre de' Passeri, Bolognano, Bussi sul Tirino, Castiglione a Casauria, Corvara, Pesconsansonesco, Pietranico, Popoli, Tocco da Casauria, per una superficie agraria forestale di Ha. 16.943 e di terreno coltivato di Ha. 14.684.

Roma, addì 5 marzo 1965

(2040) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1965.

Approvazione dei moduli per la compilazione delle denunce di cui all'art. 1, primo comma ed all'art. 2, secondo comma, della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, da presentarsi ai competenti Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati da parte dei datori di lavoro dell'agricoltura e dei concedenti i terreni a mezzadria, a colonia ed a compartecipazione familiare nelle Provincie indicate nell'art. 2 della legge citata.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, commi secondo e terzo della legge 18 dicembre 1964, n. 1412, concernente l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e l'accertamento dei contributi agricoli unificati;

Decreta:

Articolo unico.

Sono approvati i moduli: Acc. 1/Avv.; Acc. 1/C.I.; Acc. 1/C.F.-PC; Acc. 1/S.F.; Acc. 1/C.M., allegati al presente decreto, per la compilazione delle denuncie di cui all'art. 1, primo comma, della legge 18 dicembre 1964. n. 1412, da presentarsi ai competenti Uffici provinciali del servizio per i contributi agricoli unificati, o, per essi, ai Collocatori comunali, da parte dei datori di lavoro dell'agricoltura e dei concedenti i terreni a mezzadria, a colonia ed a compartecipazione familiare nelle seguenti Provincie:

1) Agrigento;
2) Avellino;
3) Bari;
4) Benevento;
5) Brindisi;
6) Cagliari;
7) Caltanissetta;
8) Campobasso;
9) Caserta;
10) Catania;
11) Catanzaro;
12) Cosenza;
13) Enna;
14) Foggia;
15) Lecce;
16) Matera;
17) Messina;
18) Napoli;
19) Nuoro;
20) Palermo;
21) Potenza;
22) Ragusa;
23) Reggio Calabria;
24) Salerno;
25) Sassari;
26) Siracusa;
27) Taranto;
28) Trapani.

Sono altresì approvati gli allegati moduli Acc. 1/A.A. e Acc. 1/A.A. *bis* per la compilazione delle denuncie previste dall'art. 2, comma secondo, della legge succitata, da presentarsi dagli stessi soggetti e nelle stesse Provincie di cui al comma precedente, ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti per gli anni agrari antecedenti al 1964-65.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(fronte)

Da presentare all'Ufficio provinciale C.A.U. od al collocatore comunale entro 10 giorni dal termine di ciascun trimestre dell'anno agrario

MOD. ACC. 1/*Avv.*
(Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18 febbraio 1965)

N. | | | | | | |

OGGETTO: *Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai « braccianti avventizi » nel corso del . . trimestre dell'anno agrario* 196. ./196. .

Al **SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI**

Ufficio Provinciale di

. . . .

Azienda agricola . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)
e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel
Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nel corso del . . trimestre dell'anno agrario 193. ./196. . ha assunto alle proprie dipendenze presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati «braccianti avventizi» i quali hanno effettuato le giornate di lavoro a fianco di ciascuno indicate:

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Qualifica (1)	Data di nascita	Comune di nascita	Comune di residenza	N. giornate di lavoro prestate		
						Uomini	Donne	Ragazzi (2)
1								
2								
3								
5								
6								
7								

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

MOD. ACC. 1/*Avv.*

N. | | | | | | |

Il datore di lavoro Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei «braccianti avventizi» assunti nel corso del . trimestre dell'anno agrario 196 ./196 . presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . .

Data, ...

Timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

(retro)

MOD. ACC. 1/Avv.

N.	COGNOME E NOME DEL LAVORATORE	Qualifica (1)	Data di nascita	Comune di nascita	Comune di residenza	N. giornate di lavoro prestate		
						Uomini	Donne	Ragazzi (2)
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
					TOTALE . . .			

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

Data, ...

. . . . (3) domiciliato nel

Comune di . . . . . . via . . . . n. . .

NOTE: (1) Nel caso il lavoratore sia stato assunto con la qualifica di « obbligato » o di « bracciante fisso » indicare tale qualifica con le lettere « O » o « BF ».

(2) Maschi e femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.

(3) *a* - Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

b - Nel caso il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario », deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 - Art. 3: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi stessi. ».

(*Omissis*).

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(fronte)

Da presentare all'Ufficio provinciale C.A.U. od al collocatore comunale entro 30 giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data d'inizio del rapporto

MOD. ACC. 1/*S. F.*
(Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18 febbraio 1965)

N. | | | | | | | |

OGGETTO: *Denuncia dei « salariati fissi » assunti nell'anno agrario* 196../196..

Al SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Ufficio Provinciale di

. . . .

Azienda agricola . . . . (denominazione dell'azienda) sita nel Comune di . . . .
e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel
Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nell'annata agraria 196../196.. ha assunto alle proprie dipendenze, presso l'azienda agricola sopra indicata, i sottoelencati « salariati fissi »:

N.	COGNOME E NOME DEL SALARIATO FISSO	Sesso	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Salariati fissi a contratto annuo	Salariati fissi con contratto inferiore all'anno	
					Data di inizio del rapporto	Data di inizio de rapporto	Data di scadenza del rapporto
1							
2							
3							
4							
5							

AVVERTENZA — Le eventuali cessazioni di rapporto di lavoro nel corso dell'anno agrario dovranno essere denunciate entro 90 giorni dalla data dell'evento (Art. 4 del R. D. 24 settembre 1940, n. 1954).

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

MOD. ACC. 1/*S. F.*

N. | | | | | | | |

Il datore di lavoro Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei « salariati fissi » assunti nell'annata agraria 196../196.. presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . .
e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . .

Data, ...

Timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

(retro)

MOD. ACC. 1/*S. F.*

N.	COGNOME E NOME DEL SALARIATO FISSO	Sesso	Data di nascita	Comune di residenza	Salariati fissi a contratto annuo	Salariati fissi con contratto inferiore all'anno	
			Comune di nascita		Data di inizio del rapporto	Data di inizio del rapporto	Data di scadenza del rapporto
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Data, ...

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

. . . .

. . . . (1) domiciliato nel

Comune di . . . . . . via . . . . n. . .

NOTA: (1) *a* – Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b – Nel caso in cui il datore di lavoro sia « mezzadro » o « colono parziario » deve indicare tale qualifica.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 - Art. 3: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi stessi. ».

(*Omissis*).

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(fronte)

Da presentare all'Ufficio provinciale C.A.U. od al collocatore comunale entro 10 giorni dal termine di ciascun trimestre dell'anno agrario

MOD. ACC. 1/*C.I.*
(Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18 febbraio 1965)

N. | | | | | | |

Al SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Ufficio Provinciale di

. . . .

OGGETTO: *Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai «compartecipanti individuali» nel corso del... trimestre dell'anno agrario* 196../196..

Azienda agricola . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)
e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel
Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, il sottoscritto datore di lavoro dichiara che nel corso del... trimestre dell'anno agrario 196../196.. i sottoelencati «compartecipanti individuali» hanno prestato la propria attività, nell'azienda agricola sopra indicata, per il numero di giornate a fianco di ciascuno indicato:

N.	COGNOME E NOME DEL COMPARTECIPANTE	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Superficie del terreno concesso in compartecipazione		N. giornate di lavoro prestate		
				Ettari	Coltura	Uomini	Donne	Ragazzi (1)
1								
2								
3								
4								
5								
6								

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

MOD. ACC. 1/*C.I.*

N. | | | | | | |

Il datore di lavoro Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia delle giornate di lavoro prestate dai «compartecipanti individuali», nel corso del.... trimestre dell'anno agrario 196../196.., presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Data, ...

Timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

(retro)

MOD. ACC. 1/C. I.

N.	COGNOME E NOME DEL COMPARTECIPANTE	Data di nascita / Comune di nascita	Comune di residenza	Superficie del terreno concesso in compartecipazione		N. giornate di lavoro prestate		
				Ettari	Coltura	Uomini	Donne	Ragazzi (1)
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
			TOTALI . . .					

FIRMA DEL DATORE DI LAVORO

Data, ...

. . . .

. . . . (2) domiciliato nel

Comune di . . . . via . . . . n. . .

NOTE: (1) Maschi o femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.
(2) Nel caso in cui il firmatario non sia il datore di lavoro, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 - Art. 3: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi stessi. ».

(*Omissis*).

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(fronte) 1

Da presentare all'Ufficio provinciale C.A.U. od al collocatore comunale entro 30 giorni dalla data di stipulazione del contratto di compartecipazione familiare o di piccola colonia

MOD. ACC. 1/*C. F.* - *P. C.*
(Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18 febbraio 1965)

N. | | | | | | | |

OGGETTO: *Denuncia dei « compartecipanti familiari » e/o dei « piccoli coloni »* (1) *per l'anno agrario* 196../196..

Al SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Ufficio Provinciale di

. . . .

Azienda agricola . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)
e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel
Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, il sottoscritto dichiara di avere concesso a « compartecipazione familiare » e/o a « piccola colonia » (1) ai sottoelencati lavoratori agricoli, per l'anno agrario 196../196.., le superfici di terreno a fianco di ciascuno indicate:

N.	Cognome e nome dei concessionari e dei rispettivi familiari addetti alla coltivazione dei terreni	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita	Superficie: Ettari	Superficie: Colture	Bestiame: Specie	Bestiame: N. capi	Data di inizio del rapporto
. . . . (2)								
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		
. . . . (2)								
						equini		
						bovini		
						ovini		
						suini		

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

MOD. ACC. 1/*C. F.* - *P. C.*

N. | | | | | | | |

Il Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia nominativa dei «compartecipanti familiari» e/o dei «piccoli coloni» che per l'anno agrario 196../196.. prestano la propria attività presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Data, ...

Timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

(retro) 1

MOD. ACC. 1/*C. F. - P. C.*

N.	Cognome e nome dei concessionari e dei rispettivi familiari addetti alla coltivazione dei terreni	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita	Superficie: Ettari	Superficie: Colture	Bestiame: Specie	Bestiame: N. capi	Data di inizio del rapporto
. . . . (2)								
......	......	......	......	......	......	equini	......	......
......	......	......	......	......	......	bovini	......	......
......	......	......	......	......	......	ovini	......	......
						suini	......	
. . . . (2)								
......	......	......	......	......	......	equini	......	......
......	......	......	......	......	......	bovini	......	......
......	......	......	......	......	......	ovini	......	......
						suini	......	
. . . . (2)								
......	......	......	......	......	......	equini	......	......
......	......	......	......	......	......	bovini	......	......
......	......	......	......	......	......	ovini	......	......
						suini	......	

Il sottoscritto si riserva di presentare, entro 30 giorni dalla fine del corrente anno agrario 196../196.. e con il secondo foglio del presente modulo, la denuncia delle giornate di lavoro effettivamente prestate, nello anno medesimo, da ciascuno dei lavoratori sopra elencati.

FIRMA DEL CONCEDENTE

Data, ...

. . . . (3) domiciliato nel

Comune di . . . . via . . . . n. . . .

NOTE: (1) Ai fini previdenziali ed assistenziali è considerata «piccola colonia» la colonia parziaria di un terreno per la cui coltivazione occorrono meno di 120 giornate annue di lavoro.

(2) Indicare se trattasi di «compartecipazione familiare» o di «piccola colonia».

(3) Il firmatario, nel caso non sia il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 - Art. 3: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi stessi. ».

(*Omissis*).

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(fronte) 2

Da presentare all'Ufficio provinciale C. A. U. od al collocatore comunale entro 30 giorni dalla fine di ciascun anno agrario

MOD. ACC. 1/*C. F.* - *P. C.*
(Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18 febbraio 1965)

N. | | | | | | | |

OGGETTO: *Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai «compartecipanti familiari» e/o dai «piccoli coloni»* (1) *nel corso dell'anno agrario* 196../196..

Al SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Ufficio Provinciale di

. . . .

Azienda agricola . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)
e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel
Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, il sottoscritto dichiara che i sottoelencati «compartecipanti familiari» e/o «piccoli coloni» (1), nel corso dell'anno agrario 196../196.., hanno effettuato presso l'azienda agricola sopra menzionata le giornate di lavoro a fianco di ciascuno indicate:

N.	Cognome e nome dei concessionari e dei rispettivi familiari addetti alla coltivazione dei terreni	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita	N. giornate di lavoro prestate			NOTE
				Uomini	Donne	Ragazzi (3)	
. . . . (2)							
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
. . . . (2)							
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
N.B. Da compilare con gli stessi dati della denuncia iniziale				Da compilare al termine dell'anno agrario			

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

MOD. ACC. 1/*C. F.* - *P. C.*

N. | | | | | | | |

Il Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia delle giornate di lavoro prestate dai «compartecipanti familiari» e/o dai «piccoli coloni», nel corso dell'anno agrario 196../196.., presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Data . . . .

Timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

(retro) 2

MOD. ACC. 1/*C.F.-P.C.*

N.	Cognome e nome dei concessionari e dei rispettivi familiari addetti alla coltivazione dei terreni	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita	N. giornate di lavoro prestate			*NOTE*
				Uomini	Donne	Ragazzi (3)	
. . . . (2)							
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
. . . . (2)							
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
. . . . (2)							
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
....	....	....	....	....	....	....	....
N.B. Da compilare con gli stessi dati della denuncia iniziale				Da compilare al termine dell'anno agrario			

FIRMA DEL CONCEDENTE

Data, ...

. . . .

. . . . (4) domiciliato nel

Comune di . . . . via . . . . n. . . .

NOTE: (1) Ai fini previdenziali ed assistenziali è considerata «piccola colonia» la colonia parziaria di un terreno per la cui coltivazione occorrono meno di 120 giornate annue di lavoro.

(2) Indicare se trattasi di «compartecipazione familiare» o di «piccola colonia».

(3) Maschi e femmine di età compresa fra i 14 ed i 18 anni.

(4) Il firmatario, nel caso non sia il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 - Art. 3: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi stessi. ».

(*Omissis*).

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(fronte)

Da presentare all'Ufficio provinciale C. A. U. od al collocatore comunale entro 30 giorni dall'inizio di ciascun anno agrario o dalla data di inizio del rapporto

MOD. ACC. 1/*C. M.-a. m.*
(Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18 febbraio 1965)

N. | | | | | | | |

OGGETTO: *Denuncia dei «mezzadri» e dei «coloni parziari» ai fini dell'Assicurazione malattie - T. B. C. - E. N. A. O. L. I.* (1) *per l'anno agrario* 196../196..

Al SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI
Ufficio Provinciale di
. . . .

Azienda agricola . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)
e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 della Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, il sottoscritto dichiara di avere concesso a «mezzadria» e/o a «colonia parziaria», alle sottoelencate famiglie coloniche, le superfici di terreno ed il bestiame a fianco di ciascuna indicati, per l'anno agrario 196../196..:

COGNOME E NOME dei concessionari e dei rispettivi familiari addetti alla coltivazione dei terreni	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita	Superficie		Bestiame		Data di inizio del rapporto
			Ettari	Colture	Specie	N. capi	
. . . . (2)							
....	....	....	....	....	equini	....	....
....	....	....	....	....	bovini	....	....
....	....	....	....	....	ovini	....	....
....	....	....	....	....	suini	....	....
....	....	....	....	....			....
. . . . (2)							
....	....	....	....	....	equini	....	....
....	....	....	....	....	bovini	....	....
....	....	....	....	....	ovini	....	....
....	....	....	....	....	suini	....	....
....	....	....	....	....			....

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

MOD. ACC. 1/*C. M.-a. m.*

N. | | | | | | | |

Il Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia dei «mezzadri» e/o dei «coloni parziari», ai fini dell'Assicurazione malattie - T. B. C. - E. N. A. O. L. I., che nell'anno agrario 196../196.. prestano la loro attività nell'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Data, ...

Timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

(retro)

MOD. ACC. 1/C. M.-a. m.

COGNOME E NOME dei concessionari e dei rispettivi familiari addetti alla coltivazione dei terreni	Grado di parentela	Data di nascita / Comune di nascita	Superficie		Bestiame		Data di inizio del rapporto
			Ettari	Colture	Specie	N. capi	
.... (2)							
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		
.... (2)							
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		
.... (2)							
					equini		
					bovini		
					ovini		
					suini		

FIRMA DEL CONCEDENTE

Data, ...

.... (3) domiciliato nel

Comune di ...... via .... n. . .

NOTE: (1) Ai fini dell'Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia deve essere compilata una distinta denuncia su apposito modulo.
(2) Indicare l'eventuale denominazione del podere.
(3) Il firmatario, qualora non sia il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 - Art. 3: « Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente o le presenti reticenti od infedeli è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da lire 10.000 a lire 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi stessi. ».

(*Omissis*).

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

Da presentare all'Ufficio provinciale C.A.U. od al collocatore comunale entro 60 giorni dalla data di ricezione

MOD. ACC. 1/*A. A.*
(Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18 febbraio 1965)

N. | | | | | | | |

OGGETTO: *Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai «braccianti avventizi», «compartecipanti individuali», «compartecipanti familiari» e «piccoli coloni» ne.... ann... agrari..* 196../196.. - 196../196.. - 196../196..

Al SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI

Ufficio Provinciale di

. . . .

Azienda agricola . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)
e condottà dalla Ditta . . . . domiciliata nel
Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 (ultimo capoverso) della Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, il sottoscritto dichiara i seguenti dati relativi alle giornate di lavoro effettivamente prestate da «braccianti avventizi», «compartecipanti individuali», «compartecipanti familiari» e «piccoli coloni», presso l'azienda agricola sopra menzionata, ne.... ann.. agrari.. 196../196.. - 196../196.. - 196../196.. :

ANNO AGRARIO	NUMERO DELLE GIORNATE DI LAVORO PRESTATE DAI:											
	Braccianti avventizi				Compartecipanti individuali				Compartecipanti familiari e/o piccoli coloni			
	Uomo	Donna	Ragazzo	Note dell'Ufficio C. A. U.	Uomo	Donna	Ragazzo	Note dell'Ufficio C. A. U.	Uomo	Donna	Ragazzo	Note dell'Ufficio C. A. U.
1961/1962 ...												
1962/1963 dall'inizio dell'anno agrario al 30-6-1963 .												
1962/1963 dal 1-7-1963 al termine dell'anno agrario												
1963/1964 ...												

FIRMA DEL DICHIARANTE

Data, ...

. . . . (1) domiciliato nel
Comune di . . . . . . via . . . . n. . .

NOTA: (1) *a* - Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro e/o il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b - Nel caso il datore di lavoro rivesta la qualifica di «mezzadro» o «colono parziario» è tenuto ad indicarla.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

MOD. ACC. 1/*A. A.*

N. | | | | | | | |

Il Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia delle giornate di lavoro effettivamente prestate dai «braccianti avventizi», «compartecipanti individuali», «compartecipanti familiari» e «piccoli coloni», ne. . ann . . agrari . 196. ./196. . - 196. ./196. . - 196. ./196. ., presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . .
e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel
Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Data, ...

Timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 - Art. 3: «Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente, o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi stessi.»

(Omissis).

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

Da presentare all'Ufficio provinciale C. A. U. od al collocatore comunale entro 60 giorni dalla data di ricezione

MOD. ACC. 1/*A. A.-bis*
(Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 18 febbraio 1965)

N. | | | | | | | |

OGGETTO: *Denuncia delle giornate di lavoro prestate dai «braccianti avventizi», «compartecipanti individuali», «compartecipanti familiari» e «piccoli coloni» ne ... ann ... agrari..* 19../19.. - 19../19.. - 19../19.. - 19../19..

Al **SERVIZIO PER I CONTRIBUTI AGRICOLI UNIFICATI**

Ufficio Provinciale di

. . . .

Azienda agricola . . . . sita nel Comune di . . . .
(denominazione dell'azienda)
e condotta dalla Ditta . . . . .domiciliata nel
Comune di . . . . via . . . . n. . . .

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 (ultimo capoverso) della Legge 18 dicembre 1964, n. 1412, il sottoscritto dichiara i seguenti dati relativi alle giornate di lavoro effettivamente prestate da «braccianti avventizi», «compartecipanti individuali», «compartecipanti familiari» e «piccoli coloni», presso l'azienda agricola sopra menzionata, ne ... ann ... agrari ... 19../19.. - 19../19.. - 19../19.. - 19../19..:

ANNO AGRARIO	NUMERO DELLE GIORNATE DI LAVORO PRESTATE DAI:											
	Braccianti avventizi				Compartecipanti individuali				Compartecipanti familiari e/o piccoli coloni			
	Uomo	Donna	Ragazzo	Note dell'Ufficio C. A. U.	Uomo	Donna	Ragazzo	Note dell'Ufficio C. A. U.	Uomo	Donna	Ragazzo	Note dell'Ufficio C. A. U.

FIRMA DEL DICHIARANTE

Data, ...
. . . . (1) domiciliato nel
Comune di . . . . . . via . . . . n. . .

NOTA: *a* - Il firmatario, nel caso non sia il datore di lavoro e/o il concedente, deve indicare a quale titolo sottoscrive la dichiarazione.
b - Nel caso il datore di lavoro rivesta la qualifica di «mezzadro» o «colono parziario» è tenuto ad indicarla.

Da compilare a cura dell'Ufficio ricevente

RICEVUTA

MOD. ACC. 1/*A. A.-bis*

N. | | | | | | | |

Il Sig. . . . . ha presentato in data odierna la denuncia delle giornate di lavoro effettivamente prestate dai «braccianti avventizi», «compartecipanti individuali», «compartecipanti familiari» o «piccoli coloni», ne. . ann. . agrari. . 19../19.. - 19../19.. - 19../19.. - 19../19.., presso l'azienda agricola denominata . . . . sita nel Comune di . . . . e condotta dalla Ditta . . . . domiciliata nel Comune di . . . . via . . . . n. . .

Data, ...

Timbro dell'Ufficio ricevente

. . . .
(firma del funzionario che ha ricevuto la dichiarazione)

AVVERTENZA

Legge 18 dicembre 1964, n. 1412 - Art. 3: «Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri indebito vantaggio, ometta di presentare le denuncie di cui all'articolo precedente, o le presenti reticenti od infedeli, è punito, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con l'ammenda da L. 10.000 a L. 50.000.

Se dai fatti previsti dal precedente comma è derivata la mancata od una minore imposizione dei contributi, il datore di lavoro od il concedente sono, altresì, tenuti al pagamento di una somma aggiuntiva pari all'ammontare dei contributi stessi.»

(*Omissis*).

Visto, *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DELLE FAVE

(1417)

DECRETO MINISTERIALE 12 marzo 1965.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del valore delle prestazioni in natura, corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti da imprese della provincia di Forlì.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore delle prestazioni in natura corrisposte sotto forma di vitto e alloggio ai lavoratori dipendenti dalle imprese di tutte le categorie della provincia di Forlì, è determinato come segue:

Vitto: due pasti . . . . . L. 280 giornaliere, pari a L. 8400 mensili.

Alloggio . . . . » 60 » pari a L. 1800 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 marzo 1965

p. *Il Ministro*: FENOALTEA

(1975)

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1965.

Classificazione tra le provinciali di tre strade in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto il decreto ministeriale 17 giugno 1960, numero 37002, con il quale è stato approvato il piano generale di provincializzazione delle strade di uso pubblico predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno e sono state classificate provinciali le strade in esso riportate con l'esclusione, tra le altre, delle strade riportate ai numeri 50, 51 e 56, in quanto non riconosciute in possesso dei requisiti di legge dal Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Ritenuto che a seguito di nuova istruttoria, espletata in base a nuovi elementi di giudizio, è risultata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della citata legge 126 per le suddette strade numeri 50, 51 e 56, indicate come segue:

strada « di Penna San Giovanni » dalla Statale Fermana-Faleriense presso Piane di Falerone fino al confine della provincia di Macerata di km. 2+680;

strada « Pompeiana » dall'innesto con la provinciale Lungo Ete di Fermo, alla Statale n. 210 ed al capoluogo di Fermo, di km. 5+400;

strada « San Silvestro » dalla Statale Adriatica n. 16 alla provinciale Cuprense di km. 6+200;

Visto il voto n. 2269 del 18 dicembre 1964, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione a provinciali delle sopracitate strade;

Decreta:

Ai sensi e, per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, sono classificate provinciali le strade riportate ai numeri 50, 51 e 56 del piano generale di provincializzazione di cui alle premesse ed indicate come segue:

strada « di Penna San Giovanni » o « Volpi » dalla Statale Fermana-Faleriense presso Piana di Falerone fino al confine della provincia di Macerata, di km. 2+680;

strada « Pompeiana » dall'innesto con la provinciale Lungo Ete di Fermo, alla Statale n. 210 ed al capoluogo di Fermo, km. 5+400;

strada « San Silvestro » dalla Statale Adriatica n. 16 alla provinciale Cuprense di km. 6+200

per una lunghezza complessiva di km. 14+280.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 marzo 1965

Il Ministro: MANCINI

(2097)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1965.

Determinazione del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, ai fini dell'applicazione del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, numero 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Considerato che nei giorni 30 e 31 marzo 1965, per effetto dell'astensione dal lavoro del personale addetto agli Uffici finanziari, si è verificato un arresto nel normale funzionamento degli Uffici stessi;

Ritenuto che le situazioni verificatesi nei giorni predetti, per il mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari della Repubblica in dipendenza dello evento di carattere eccezionale di cui sopra, devono essere sistemate ai sensi del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari della Repubblica, verificatosi per effetto dell'evento di carattere eccezionale costituito dall'astensione dal lavoro del personale addetto agli Uffici stessi, è stabilito nei giorni 30 e 31 marzo 1965.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1965

Il Ministro: TREMELLONI

(2249)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Trasferimento dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto dello scolo Boracchio in comune di Padova

Con decreto interministeriale 11 febbraio 1965, n. 3254, è stata trasferita dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato un tratto dello scolo Boracchio in comune di Padova, per una estesa complessiva di mq. 1050, riportato sul catasto del comune di Padova alla sezione C - foglio IX, mappali 138 $\frac{1}{2}$ (mq. 55), 138 $\frac{1}{3}$ (mq. 45), 155 $\frac{1}{2}$ (mq. 35), 324 $\frac{1}{2}$ (mq. 190), 143 $\frac{1}{2}$ (mq. 60), 145 $\frac{1}{2}$ (mq. 140), nonchè alla sezione G - foglio VI, mappali 1 $\frac{1}{2}$ (mq. 55), 298 $\frac{1}{2}$ (mq. 50), 271 $\frac{1}{2}$ (mq. 30), e 2 $\frac{1}{2}$ (mq. 390).

(2084)

Revoca della zona di divieto di caccia e uccellagione di Cappella Cantone, San Bassano e Pizzichettone (Cremona)

Con decreto ministeriale 20 marzo 1965, il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti ministeriali 12 agosto 1955, 14 luglio 1957 e 18 agosto 1958, nella zona di San Bassano, Cappella Cantone e Pizzichettone (Cremona), dell'estensione di ettari 400 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto ministeriale 12 agosto 1955, viene revocato.

(2104)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Civitella Paganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 26 marzo 1965, il comune di Civitella Paganico (Grosseto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.678.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo logotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2161)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Diritto internazionale » presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Modena, è vacante la cattedra di « Diritto internazionale », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2214)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 61

Corso dei cambi del 31 marzo 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,87	624,76	624,80	624,77	624,78	624,86	624,775	624,85	624,86	624,80
$ Can.	577,75	578 —	578,30	578,20	576,20	578,20	578,45	577,10	578,20	578,50
Fr. Sv.	143,67	143,64	143,645	143,64	143,65	143,64	143,64	143,65	143,64	143,65
Kr. D.	90,26	90,25	90,29	90,27	90,20	90,29	90,255	90,27	90,29	90,29
Kr. N.	87,36	87,36	87,38	87,325	87,30	87,37	87,33	87,35	87,37	87,36
Kr. Sv.	121,66	121,65	121,67	121,65	121,60	121,65	121,65	121,67	121,65	121,66
Fol.	173,61	173,64	173,58	173,555	173,65	173,58	173,545	173,60	173,58	173,58
Fr. B.	12,59	12,59	12,59	12,5890	12,585	12,59	12,591	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,50	127,51	127,52	127,50	127,50	127,49	127,505	127,50	127,49	127,48
Lst.	1744,20	1743,70	1744,20	1743,90	1743,50	1744,55	1743,80	1744,35	1744,55	1744,20
Dm. occ.	157,05	157,10	157,10	157,05	157 —	157,04	157,055	157,05	157,04	157,04
Scell. Austr.	24,19	24,195	24,19	24,19125	24,15	24,19	24,1915	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,74	21,80	21,74	21,7425	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 31 marzo 1965

Rendita 5 % 1935	101,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,075
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,70
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,975
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,875
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,50
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	100,45
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,15
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,325

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 marzo 1965

1 Dollaro USA	624,772
1 Dollaro canadese	578,325
1 Franco svizzero	143,64
1 Corona danese	90,262
1 Corona norvegese	87,327
1 Corona svedese	121,65
1 Fiorino olandese	173,55
1 Franco belga	12,59
1 Franco francese	127,502
1 Lira sterlina	1743,85
1 Marco germanico	157,052
1 Scellino austriaco	24,191
1 Escudo Port.	21,741

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

Concorso per titoli per l'assegnazione di novantacinque borse di studio a cittadini provvisti di laurea

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto interministeriale 7 gennaio 1965 in corso di registrazione alla Corte dei conti; con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1965 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il proprio decreto 10 febbraio 1965, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il conferimento delle sopradette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per la erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di novantacinque borse di studio dell'ammontare di lorde L. 1.080.000 cadauna, così ripartite fra le seguenti materie:

n. 16 borse di studio per le materie biologiche;
n. 20 borse di studio per le materie chimiche;
n. 12 borse di studio per le materie biochimiche;
n. 17 borse di studio per le materie fisiche;
n 14 borse di studio per le materie microbiologiche ed epidemiologiche;
n. 7 borse di studio per le materie parassitologiche ed epidemiologiche;
n. 5 borse di studio per le materie veterinarie;
n. 4 borse di studio per le materie di ingegneria sanitaria.

Le borse di studio riservate per ciascuna delle sopradette materie che non possano essere assegnate andranno in aumento per le altre materie e saranno conferite ai concorrenti risultati idonei in quest'ultime e che, sulla base di una graduatoria unica, abbiano riportato nell'ordine le più alte votazioni.

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante lo espletamento di ricerche e di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1965; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili uguali anticipate al netto delle ritenute erariali: il primo rateo sarà corrisposto all'inizio dell'attività del borsista presso l'Istituto superiore di sanità; i ratei successivi saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio o di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'Istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato della attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'Istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento, e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) se abbiano riportato o meno condanne penali;
5) indicazione del campo di ricerca e di lavoro cui intendono dedicarsi nell'ambito di una delle materie per le quali sono assegnate le borse, di cui all'art. 1 del presente bando di concorso;
6) dichiarazione di accettazione degli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e del relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 nonchè dell'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma o certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse;

b) certificazione attestante le votazioni riportate nell'esame per il conseguimento della laurea ed in tutti gli esami universitari di profitto;

c) qualora l'aspirante ne sia in possesso, ogni altro documento attestante studi svolti e servizi prestati che l'aspirante stesso ritenga utile di presentare nel proprio interesse.

Art. 8.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le singole materie elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332 e dal regolamento approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965.

Art. 9.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità, entro il termine perentorio di giorni dieci che decorrono dal giorno successivo a quello di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti su prescritta carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel presente decreto.

Art. 10.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1965

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *marzo* 1965
Registro n. 4 *Sanità, foglio n.* 237

(2053)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Rettifica relativa al requisito dell'età per partecipare al concorso per la nomina di cinque tenenti in servizio permanente effettivo del servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1964.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1964, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cinque tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Vista la legge 18 dicembre 1964, n. 1414, concernente il reclutamento degli ufficiali dell'Esercito;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1964, concernente delega di firma ai Sottosegretari di Stato per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il requisito dell'età per partecipare al concorso per la nomina di cinque tenenti in s.p.e. del servizio sanitario — ruolo chimici farmacisti — fissato dall'art. 2 del decreto ministeriale 21 dicembre 1964 citato nelle premesse in anni 32, deve intendersi riferito alla data del 31 dicembre 1964 e non del 21 dicembre 1964.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e verrà quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Giornale militare ufficiale.

Roma, addì 18 febbraio 1965

p. *Il Ministro*: PELIZZO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1965
Registro n. 22 *Difesa-Esercito, foglio n.* 225

(2215)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Diario delle prove scritte, per il Compartimento di Verona, del pubblico concorso per esami e per titoli a quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per la iscrizione nella Sezione 1ª dei rispettivi albi.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 30 dicembre 1959, n. 1236, sul trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il regolamento d'attuazione della citata legge 30 dicembre 1959, n. 1236, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418;

Vista la legge 6 gennaio 1963, n. 13, recante modifiche alla già menzionata legge 30 dicembre 1959, n. 1236;

Visto il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 1° settembre 1964, con il quale sono state rese note le deliberazioni dei direttori compartimentali relativi ai pubblici concorsi per esami e per titoli, a complessivi quattrocentoventinove posti di aspiranti assuntori di stazione, per l'iscrizione nella Sezione I dei rispettivi albi;

Delibera:

Nella sede di Verona, le due prove scritte per il concorso citato nelle premesse, avranno luogo il giorno 16 aprile 1965, alle ore 7, presso l'Istituto tecnico commerciale e per geometri « A.M Lorgna » corso Porta Nuova, 66.

Roma, addì 20 marzo 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(2126)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Diario delle prove grafiche del concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai diplomati in maturità artistica ed agli abilitati all'insegnamento del disegno.

Le prove grafiche del concorso per esami a sei posti di vice perito in prova nella carriera di concetto del ruolo tecnico del Corpo delle miniere, riservato ai diplomati in maturità artistica ed agli abilitati all'insegnamento del disegno, indetto con decreto ministeriale 24 giugno 1964, registrato alla Corte dei conti il 18 agosto 1964, registro n. 17, foglio n. 981 e pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 1° ottobre 1964, avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'industria e del Commercio, Direzione generale delle miniere, Servizio geologico, largo Santa Susanna n. 13, nei giorni 28, 29 e 30 aprile 1965, con inizio alle ore 8,30.

(2122)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.